

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 26 FEBBRAIO 1953

(93^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

I N D I C E

Disegno di legge:

(Discussione ed approvazione)

« Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa » (N. 2805)
(Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag.	1093
CASO, <i>relatore</i>	1091, 1093,	1094
PEZZINI		1093
BERSANI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	1093,	1094
FIGLIO		1094
PALUMBO Giuseppina		1094

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bolognesi, Bosco Lucarelli, Caso, D'Aragona, Elia, Farina, Fiore, Grava, Macrelli, Mariani, Mazzoni, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Rocco, Sacco, Tambarin, Vigiani, Zane e Zelioli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale onorevole Bersani.

ANGELINI CESARE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa » (Numero 2805) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa ».

Tale disegno di legge è stato già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Caso.

CASO, *relatore*. Il titolo della legge « Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa » ed il contenuto dell'articolo 1 già da sè stessi fanno vedere chiaramente il nuovo orientamento in materia di infortunistica. Infatti, prima di avere l'attuale più vasta concezione dell'infortunio considerato in rapporto alla sola causa violenta come una percossa, veniva concesso, nei casi di morte per malattie gravi identificantisi con l'infortunio come la febbre perniciosa, una sovvenzione, *una tantum*, prevista dalla tabella n. 7 allegata al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Successivamente, col progresso degli studi sull'infortunistica, la causa vio-

lenta è venuta identificandosi anche con la virulenza dell'agente morboso, riguardante le malattie più gravi che implicano una perdita notevole della capacità di guadagno o la morte; sicchè l'infortunio che viene considerato sotto la protezione delle nostre leggi di previdenza sociale deve attualmente corrispondere ai seguenti requisiti fondamentali: 1° aver colpito individui appartenenti a determinate categorie di lavoro; 2° essersi verificato per causa violenta o virulenta; 3° essersi prodotto in occasione di lavoro; 4° aver provocato un danno temporaneo di una determinata entità oppure permanente all'attitudine lavorativa, o la morte.

Secondo la giurisprudenza più recente la « causa violenta » si ha quando una forza di qualsiasi natura (fisica, chimica, biologica o psichica) determini in modo concentrato un danno alla salute del lavoratore. Questo è il caso, ad esempio, della bronco-polmonite verificatasi per azione del freddo ma in particolari circostanze e condizioni di lavoro adatte a rendere intenso e grave, per quel lavoratore, rispetto alla generalità degli uomini, il rischio. E così sarà considerato infortunato per bronco-polmonite un individuo che, in seguito ad un ordine del direttore dei lavori, venga obbligato a tuffarsi in mare durante la stagione invernale per una opera di dragaggio cui era adibito. Ed anche i colpi di sole e di calore si considerano infortuni sul lavoro purchè siano riconoscibili i termini di brevità e di concentrazione causale da ricondursi cronologicamente ai turni di lavoro.

Più delicato diventa l'accertamento della violenza delle cause accidentali e lesive (le quali sono due momenti dell'infortunio, l'uno potenziale e l'altro manifesto) quando si tratta della penetrazione nell'organismo di germi patogeni. Vi può essere difatti la possibilità di contrarre il tetano o la malaria senza che sia avvertita la via di penetrazione e una possibilità di causa lesiva dovuta alla penetrazione degli agenti morbosi attraverso la cute lesa dell'organismo umano, tutte e due le evenienze concorrono a dare la configurazione giuridica dell'infortunio. Per un'infezione tetanica contratta in occasione di lavoro, preesistendo una escoriazione o una ferita sulla cute dell'infermo, la causa violenta si ricono-

sce nell'intensità patogena del bacillo del tetano, pur mancando apparentemente la violenza della causa.

Nella malaria invece si riconoscono tutte e due le fasi causali (la puntura di una zanzara anofele come causa violenta-microtrauma e la causa lesiva riferita alla intensità patogena dei protozoi malarici).

A più forte ragione l'infortunio ricorre giuridicamente per la febbre perniciosa che è l'espressione della forma più grave di terzana malarica maligna.

Nel caso considerato dalla legge che stiamo esaminando ricorrono gli estremi della violenza causale i quali corrispondono alla virulenza del parassita e alla via di penetrazione nell'organismo attraverso la puntura cutanea da parte della zanzara anofele. Per la considerazione suddetta la legge opportunamente estende il trattamento dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ad una delle malattie più gravi, quale la febbre perniciosa, che per quanto diradata fortunatamente nella frequenza, è sempre causa di danno notevole alla salute e molto spesso è causa di morte.

Nel caso in esame viene applicato l'articolo 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, che prevede: « Oltre alla rendita di cui nel primo comma è corrisposto ai superstiti aventi diritto, con l'osservanza delle norme dell'articolo 27 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure: lire 12.000 in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino ai 16 anni di età o inabili al lavoro; lire 16.000 in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino ai 16 anni di età o inabili al lavoro o in caso di sopravvivenza dei soli figli fino a 16 anni di età o inabili al lavoro; lire 8.000 negli altri casi ».

All'articolo 2 della legge che viene sottoposta oggi al nostro esame, è previsto, invece, l'indennizzo ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 9 settembre 1947, n. 928, per i casi di morte verificatisi dopo il 31 dicembre 1945, e fino al 31 dicembre 1949, mentre per i casi di morte per febbre perniciosa avvenuti dopo

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. sociale)

93ª RIUNIONE (26 febbraio 1953)

il 1º gennaio 1950, si applica il trattamento previsto dall'articolo 1.

Con tale differenza di trattamento la legge attuale si adegua a quelle precedenti con criterio riparatore in senso cronologico. Pertanto propongo all'onorevole 10ª Commissione del Senato di approvare il presente disegno di legge n. 2805 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge di cui do lettura:

Art. 1.

In sostituzione della sovvenzione per i casi di morte per febbre perniciosa, prevista dalla tabella n. 7, allegata al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è corrisposto, per i casi predetti, il trattamento stabilito per i casi di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, concernente modificazioni alle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

L'azione per conseguire le prestazioni predette si prescrive nel termine di un anno dal giorno della morte per febbre perniciosa.

PEZZINI. All'onorevole relatore vorrei chiedere una spiegazione per quanto concerne questo articolo. Il trattamento che viene concesso nei casi di morte per febbre perniciosa è quello che è stabilito per i casi di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura. E se si trattasse di un caso di morte per febbre perniciosa di un operaio della industria il trattamento sarebbe simile o diverso?

CASO, *relatore*. Il trattamento è identico, l'infortunio per febbre perniciosa viene configurato cioè come un infortunio sul lavoro in agricoltura.

PRESIDENTE. Un caso di morte per febbre perniciosa di un operaio per l'industria viene considerato quindi sotto la configurazione giuridica dell'infortunio che può capitare sul lavoro in agricoltura.

PEZZINI. Volevo domandare questo chiarimento perchè c'è un trattamento diverso per

gli infortuni nel ramo industriale e in quello agricolo e c'è un trattamento meno favorevole nei confronti di quest'ultimo ramo.

CASO, *relatore*. Noi auspichiamo l'unificazione del trattamento infortunistico nei settori dell'industria e dell'agricoltura. Nel frattempo però poichè la febbre perniciosa colpisce novantacinque volte su cento gli addetti ai lavori agricoli la legge configura l'infortunio per febbre perniciosa come infortunio nella agricoltura.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero sottolineare quanto ha detto il relatore e soprattutto sotto i due seguenti aspetti: si tratta innanzitutto di una estensione del trattamento già previsto; la percentuale degli infortuni, in secondo luogo, si verifica larghissimamente in agricoltura mentre nel settore industriale è quasi irrilevante. Per tali ragioni pratiche, tenendo conto che si tratta di un adeguamento, è prevalso il criterio adottato nel disegno di legge e si è riconosciuto opportuno continuare sulla falsariga dei precedenti provvedimenti legislativi.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

Ai casi di morte per febbre perniciosa verificatisi dopo il 31 dicembre 1945 e fino al 31 dicembre 1949, vengono estese le provvidenze stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, contenenti modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Ai casi di morte per febbre perniciosa avvenuti dal 1º gennaio 1950 si applica il trattamento previsto dall'articolo 1.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite per i casi di morte per febbre perniciosa di cui ai precedenti commi, si prescrive nel

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

93ª RIUNIONE (26 febbraio 1953)

termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

FIORE. Nel secondo comma di questo articolo è stabilita praticamente la retroattività perchè l'azione per conseguire le prestazioni, oggetto del disegno di legge, si prescrive nel termine di un anno dal giorno della morte per febbre perniciosa. Mi sembra che si sia voluto fare una differenza fra quelli che sono morti tra il 31 dicembre 1945 ed il 31 dicembre 1949, e quelli che sono morti dal 1° gennaio 1950. Perchè non fare beneficiare dei miglioramenti nelle prestazioni anche coloro che hanno sofferto la perdita di un loro caro entro i termini previsti dal primo comma dell'articolo 2? Quale criterio in sostanza ha guidato nello stabilire i due termini?

CASO, *relatore*. Ci sono tre leggi concernenti questo problema, e la differenza che è stata rilevata deriva dal fatto che il legislatore ha seguito un criterio di adeguamento e pur concedendo la retroattività ha voluto riferirsi alle due leggi precedenti. Ecco perchè nella mia relazione parlo di « adeguamento cronologico ». Poichè la legge del 1950 non contemplava l'infortunio per febbre perniciosa, dovendo adesso ampliare questo concetto, il legislatore ha voluto fare un duplice trattamento: quindi per i casi dal 1° gennaio 1950

la legge in esame è quella che viene applicata.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PALUMBO GIUSEPPINA. Prima di approvare questa legge nel suo complesso, desidero fare una raccomandazione al Governo. Poichè tutta la medicina sociale e del lavoro in questi tempi tende alla prevenzione degli infortuni, bisogna riuscire ad evitare anche l'infortunio per febbre perniciosa, perchè come siamo riusciti a debellare con tutti i mezzi a nostra disposizione la malaria in Sardegna, il Governo ed in particolar modo l'Alto commissario, devono sentirsi impegnati a debellare infortuni così gravi e mortali come quelli causati dalla febbre perniciosa, che è la forma più grave di malaria. Approviamo quindi la legge, ma cerchiamo di evitare questi infortuni con una bonifica integrale.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Condivido pienamente il pensiero dell'onorevole Palumbo.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,20.